

REGOLAMENTO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1

1. E' costituito presso la sede municipale il gruppo comunale volontari di protezione civile, cui possono aderire cittadini di ambo i sessi ovvero le associazioni che abbiano abituale dimora o svolgono la propria attività lavorativa o professionale nel Comune, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile nazionale in attività di previsione, prevenzione, promozione del soccorso e superamento dell'emergenza.

Art. 2

1. L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco previo parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio P.C. e del coordinatore di cui all'art. 3.
2. La Giunta Comunale individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.
3. I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo, la qualifica e la mansione.
4. Il Comune, ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento dell'attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.
5. I dati personali acquisiti per lo svolgimento delle attività dal presente regolamento, saranno utilizzati nel rispetto dell'obbligo della riservatezza, previsto dalla legge 31.12.1996, n°675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).

Art. 3

1. Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo e nomina fra i componenti dello stesso un coordinatore, che ha responsabilità del gruppo nelle attività di protezione civile.

Art. 4

1. Il coordinatore, di concerto con il Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile, predispone e coordina le seguenti azioni:
 - assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, promozione del soccorso e superamento dell'emergenza);
 - garantire la disponibilità in caso di condizioni che rendano ipotizzabili possibili emergenze;
 - curare al proprio interno, l'informazione e l'addestramento del gruppo;
 - gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi dei materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile.

Art. 5

1. I volontari sono addestrati a cura del Comune, della regione Lombardia - Servizio Protezione Civile - e della Prefettura competente, tramite tecnici dei settori regionali, del Corpo Nazionale dei VV.FF., del Corpo Forestale dello Stato ed altri individuati dalla Regione Lombardia - Servizio Protezione Civile - e dal prefetto competente fra gli enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

Art. 6

1. Il gruppo comunale di protezione civile in emergenza opera alle dipendenze del Sindaco e degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 7

1. Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.
2. Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tanto meno sostituirsi agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi.
3. E' fatto divieto ai volontari di percepire alcuna remunerazione in danaro o cose, a qualunque titolo fornita, per l'opera prestata.

Art. 8

1. Ai volontari saranno garantiti, ai sensi dell'art. 11 del DL 159/84, convertito nella legge 363/84, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazioni di emergenza, debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi ne abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:
 - a) mantenimento del posto di lavoro: al volontario impiegato in attività addestrativa o in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro;
 - b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore di lavoro stesso, che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo di impiego;
 - c) copertura assicurativa: i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi ne abbia la facoltà a norma di legge;
 - d) il rimborso delle spese sostenute: al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante per l'uso dei mezzi di trasporto durante l'attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati dal Dipartimento della Protezione Civile. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe in vigore.

Art. 9

1. I volontari sono dotati a cura dell'Ente, di idoneo abbigliamento ed attrezzature per l'espletamento dell'attività di protezione civile. Il coordinatore assegna tale equipaggiamento e ne determina i tempi e modi di sostituzione.

Art. 10

1. Il coordinatore del gruppo è garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento.
2. Il Coordinatore relaziona semestralmente alla Giunta ed al Consiglio Comunale sulle attività effettuate e comunque a seguito di ogni evento rilevante.
3. Il Coordinatore decade dalla funzione con la proclamazione del Sindaco successivo a colui che l'abbia nominato.

Art. 11

1. L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al gruppo.
2. Le infrazioni al presente regolamento, alle regole impartite sulle modalità degli interventi o procedure, ovvero di natura comportamentale, hanno come conseguenza la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal coordinatore del gruppo e, se del caso, l'eventuale espulsione sarà comminata dal Sindaco, ad insindacabile giudizio dello stesso.